

CALENDARIO VENATORIO 2014/2015 della Provincia di Arezzo

come contenuto nelle seguenti schede ed allegati:

SCHEDA 1) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA

| SPECIE | PERIODI DI CACCIA |
|--|---|
| Starna e Pernice Rossa | Dal 21 Settembre 2014 al 30 Novembre 2014 |
| Lepre comune | Dal 21 Settembre 2014 al 8 Dicembre 2014 |
| Fagiano | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Quaglia | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Coniglio selvatico e Silvilago (minilepre) | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Volpe | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Cinghiale - <u>caccia in battuta</u> nell'area vocata | Dal 1 Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Cinghiale - <u>caccia in forma singola</u> nell'area <u>non vocata</u> | Dal 1 Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Merlo e Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) | Dal 21 Settembre 2014 al 30 Dicembre 2014* *nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92 |
| Allodola | Dal 1 Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Tordo bottaccio | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Tordo sassello e Cesena | Dal 1 Ottobre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Beccaccia | Dal 1 Ottobre 2014 al 19 Gennaio 2015* * la Regione Toscana provvederà a sospendere il prelievo in caso si verifichi l'ondata di gelo. |
| Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone e Moriglione. | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia | Dal 21 Settembre 2014 al 30 Gennaio 2015* *nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92 |
| Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Porciglione | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Moretta | Dal 1 Novembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Combattente | Dal 21 Settembre 2014 al 30 Ottobre 2014 |

SCHEDA 2) LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI COME STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 559 DEL 07.07.2014 “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2014-2015”

| SPECIE | CARNIERE STAGIONALE |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Allodola</i> | <i>100 capi per cacciatore</i> |
| <i>Codone</i> | <i>25 capi per cacciatore</i> |
| <i>Quaglia</i> | <i>25 capi per cacciatore</i> |
| <i>Tortora (Streptopelia turtur)</i> | <i>25 capi per cacciatore</i> |
| <i>Pavoncella</i> | <i>25 capi per cacciatore</i> |
| <i>Beccaccia</i> | <i>20 capi per cacciatore</i> |
| <i>Pernice rossa</i> | <i>10 capi per cacciatore</i> |
| <i>Starna</i> | <i>5 capi per cacciatore</i> |
| <i>Moretta</i> | <i>20 capi per cacciatore</i> |
| <i>Combattente</i> | <i>10 capi per cacciatore</i> |

SCHEDA 3) PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

| SPECIE | PERIODI DI CACCIA |
|---|---|
| Starna e Pernice Rossa | Dal 21 Settembre 2014 al 30 Novembre 2014 |
| Lepre comune | Dal 21 Settembre 2014 al 8 Dicembre 2014 |
| Fagiano | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Quaglia | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Coniglio selvatico e Silvilago(minilepre) | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Volpe | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Cinghiale | Dal 1 Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Merlo e Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) | Dal 21 Settembre 2014 al 30 Dicembre 2014* *nel rispetto dell’arco temporale di cui all’art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92 |
| Allodola | Dal 1 Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014 |
| Tordo bottaccio | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Tordo sassello e Cesena | Dal 1 Ottobre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Beccaccia | Dal 1 Ottobre 2014 al 19 Gennaio 2015* * la Regione Toscana provvederà a sospendere il prelievo in caso si verifichi l’ondata di gelo. |
| Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone e Moriglione. | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |

| | |
|---|---|
| Colombaccio, Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia | Dal 21 Settembre 2014 al 30 Gennaio 2015* *nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, 2° comma della Legge n. 157/92 |
| Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Porciglione | Dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Moretta | Dal 1 Novembre 2014 al 31 Gennaio 2015 |
| Combattente | Dal 21 Settembre 2014 al 30 Ottobre 2014 |

SCHEDA 4) PERIODI DI CACCIA E SPECIE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

| AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE | |
|--|---|
| SPECIE | PERIODI DI CACCIA |
| Starna e Pernice Rossa | Nelle Aziende Agriturismo Venatorie nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia, la caccia alla pernice rossa e alla starna è consentita dal 21 Settembre 2014 al 31 Gennaio 2015. |
| Lepre comune | la caccia alla lepre è protratta fino al 31 Gennaio 2015, esclusivamente in aree recintate su soggetti provenienti da allevamento, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalla Provincia. |

SCHEDA 5) NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale)

| NORME PARTICOLARI PER LE Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) | |
|---|------------|
| Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454 del 16.06.2008 | |
| Le Z.P.S. che interessano la Provincia di Arezzo sono le seguenti: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Camaldoli, Scodella, Campigna, Badia Prataglia; - Pascoli montani e cespugliati del Pratomagno; - Valle dell'Inferno e Bandella; - Brughiere dell'Alpe di Poti; - Monte Dogana; - Monte Ginezzo; | |
| Non essendo prevista per le citate Z.P.S., alcuna tabellazione, i cacciatori, per conoscere l'esatto perimetro delle stesse devono rivolgersi alle associazioni venatorie, ai 3 A.T.C. provinciali, ai comuni interessati, oppure possono consultare il sito internet della Provincia di Arezzo (www.provincia.arezzo.it). | |
| Prescrizione | ZPS |
| Divieto di effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati; | Tutte |
| Divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° Settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lett. e) della Legge n. 157/92 sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e succ. modificazioni; | Tutte |
| Divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 79/409/CEE; | Tutte |

| | |
|---|-------------------------------|
| Dal 1 al 31 Gennaio 2015 l'attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di Giovedì e Domenica | Tutte |
| Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) e Moretta (<i>Aythya fuligula</i>). | Tutte |
| Divieto di abbattimento, in data antecedente al 2 Ottobre 2014, di esemplari appartenenti alle specie Codone (<i>Anas acuta</i>), Mestolone (<i>Anas clypeata</i>), Alzavola (<i>Anas crecca</i>), Canapiglia (<i>Anas strepera</i>), Fischione (<i>Anas penelope</i>), Moriglione (<i>Aythya ferina</i>), Folaga (<i>Fulica atra</i>), Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>), Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>), Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>), Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>); | Valle dell'Inferno e Bandella |
| NORME PARTICOLARI per le Aree Contigue delle Riserve Naturali "Valle Dell'Inferno e Bandella" e "Ponte Buriano - Penna" | |
| <ul style="list-style-type: none"> • divieto di caccia, oltre al martedì e venerdì, anche nella giornata della domenica solo nella zona segnalata da apposite tabelle; | |
| <ul style="list-style-type: none"> • divieto di caccia da appostamento temporaneo nella zona dell'area contigua segnalata da apposite tabelle fino al 1 gennaio 2015 compreso; | |
| <ul style="list-style-type: none"> • limite giornaliero di prelievo di non più di cinque (5) capi di selvaggina migratoria di cui non più di tre (3) beccacce, nella zona segnalata dell'Area contigua; | |
| <ul style="list-style-type: none"> • divieto di effettuare forme di caccia di elevato impatto acustico (quali il cosiddetto "scaccio") al fine di non creare disturbo alle specie selvatiche della riserva naturale. | |

SCHEDA 6) NORME PARTICOLARI

| NORME PARTICOLARI | |
|--------------------------------------|---|
| UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA: | <p>dal 9 Dicembre 2014 al 31 Gennaio 2015, l'utilizzo del cane da seguita è vietato ad eccezione del suo uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la caccia al cinghiale in battuta e in girata nelle aree vocate individuate dalla Provincia; - per la caccia della volpe in battuta -nell'area vocata alla piccola selvaggina stanziale- in base alle disposizioni contenute nel "Disciplinare di gestione faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo (approvato con delibera G.P. n. 714 del 30.11.2010). |
| SPECIE | PRESCRIZIONE |
| Lepre comune | <p>In Provincia di Arezzo la caccia alla lepre può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da non più di <u>quattro cacciatori insieme</u>; • <u>con l'utilizzo al massimo di cinque cani complessivamente, sia che la caccia avvenga</u> |

| | |
|---|---|
| | <p>in forma singola che in gruppo (max 4 cacciatori).</p> |
| Lepre comune | <p>Progetto di studio sulla lepre" - Le lepri catturate nelle Z.R.C. della Provincia di Arezzo e poi liberate nel territorio a gestione programmata sono state dotate di marca auricolare. I cacciatori che abbattano una o più di queste lepri sono tenuti a riconsegnare tale marca di riconoscimento alla Provincia contattando l'ufficio Caccia o la Polizia Provinciale ai numeri telefonici 0575/392259 e 0575/392251.</p> |
| Beccaccia | <p>Nel territorio della Provincia di Arezzo, l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è consentito in forma vagante <u>solo ai cacciatori accompagnati dal cane</u>. Dopo l'abbattimento, il capo di beccaccia <u>abbattuto deve essere subito annotato</u> (come per la selvaggina stanziale) nell'apposito tesserino venatorio regionale a disposizione di ogni cacciatore (art. 4 comma 7/bis L.R. n.20/2002).</p> <p>Eventuale sospensione del prelievo nel caso le temperature medie si mantengano al di sotto dello zero termico, così come stabilito dalla Regione Toscana.</p> |
| Starna | <p>Divieto di caccia per l'intera stagione nell'area sperimentale "Casentino" dell'ATC 1, appositamente tabellata, nei comuni di Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo.</p> |
| Volpe | <p>La caccia nella forma della battuta è consentita solo nel periodo 9 Dicembre - 31 Gennaio secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel "Disciplinare di gestione faunistico venatoria e controllo numerico della volpe in Provincia di Arezzo (approvato con delibera G.P. n. 714 del 30.11.2010).</p> |
| Tutte le specie consentite secondo i tempi e le modalità del Calendario Venatorio | <p>È vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce.</p> |
| Ungulati | <p>La Provincia consiglia l'uso di palle atossiche per la caccia agli ungulati, dando priorità ai siti della rete Natura 2000 dove è segnalato il lupo, estendendone progressivamente l'utilizzo alle aree limitrofe a questi, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.</p> |

SCHEDA 7) CACCIA AL CINGHIALE

| CACCIA AL CINGHIALE | |
|--|---|
| DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 559 DEL 07.07.2014 | |
| “CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2014-2015” | |
| La caccia al cinghiale in battuta, è consentita nelle aree vocate individuate dalla Provincia dal 1 Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014. | |
| La caccia al cinghiale è inoltre consentita dal 1 Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014, nelle aree non vocate, secondo quanto stabilito nel piano di intervento annuale 2014/2015 approvato dalla Giunta Provinciale in attuazione dell’art. 92 del T.U. dei Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R n. 33/R/2011 e s.m.i. . La realizzazione di detto piano, sarà affidata ai tre A.T.C. della Provincia di Arezzo. Si precisa che il cane da seguita per la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere usato fino al giorno 8 Dicembre 2014. L’esercizio di tale forma di caccia è subordinato all’acquisizione dei relativi contrassegni presso i tre A.T.C. | |
| Nelle Aziende Faunistico Venatorie la caccia al cinghiale è consentita dal 1 Ottobre 2014 al 31 Dicembre 2014, sia in forma singola sia nella forma della girata e della battuta. | |
| ULTERIORI NORME PER LA CACCIA AL CINGHIALE | |
| Sulla base della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 733 dell’11/11/2002 e della delibera della Giunta Provinciale n.388 del 6/7/2010, tutti i partecipanti –ospiti compresi- delle squadre di caccia al cinghiale devono indossare, durante le battute, un giubbotto e un cappello di riconoscimento di colore arancione ai fini della sicurezza. | |
| E’ inoltre obbligatorio indossare il giubbotto e il cappello di riconoscimento di colore arancione: | <ul style="list-style-type: none"> • nell’attuazione degli interventi di contenimento del cinghiale, effettuati ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 3/94 su tutto il territorio provinciale; • nell’esercizio della caccia al cinghiale in forma singola e in girata nelle aree non vocate della Provincia di Arezzo; • durante la caccia al cinghiale e nell’effettuazione degli interventi nelle Aziende Faunistico Venatorie e Agrituristico Venatorie. |
| L'utilizzo delle radio rice-trasmittenti è consentito solo ed esclusivamente per fini di sicurezza. | |

SCHEDA 8) CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

| CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI | |
|--|--|
| Iscrizione | I cacciatori provenienti da altre regioni possono essere iscritti in un solo A.T.C. della Regione Toscana (Art. 13, 1° comma - Reg. Reg. della Toscana n. 33/R/2011 e succ. mod.). |
| Norme particolari | I cacciatori provenienti da altre Regioni iscritti –senza residenza venatoria- a uno dei 3 A.T.C. (ambiti territoriali di caccia) della Provincia di Arezzo possono esercitare la caccia solo nei giorni di Mercoledì, Sabato e Domenica di ogni settimana fino al 15.10.2014. Tale prescrizione non si applica agli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale. |

| | |
|------------------------|--|
| <p>Mobilità</p> | <p>“Ai cacciatori provenienti da altre regioni, in possesso del codice d’accesso rilasciato dalla Regione Toscana, salvo diversi e specifici accordi fra la Regione Toscana e le altre Regioni, è consentito l’accesso giornaliero, tramite il sistema regionale di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento Regionale n. 33/R/2011 e, s.m.i., <u>solo per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati</u>, secondo le norme di cui al Titolo VI del sopra citato Regolamento Regionale n. 33/R/2011” e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla Provincia di Arezzo in materia di caccia al cinghiale.</p> |
|------------------------|--|

SCHEDA 9) FIUME ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA

| <p>FIUME ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA</p> | |
|--|---|
| <p>PRESCRIZIONE</p> | |
| <p>FIUME ARNO:</p> | <p>divieto di caccia di metri 50 da entrambe le sponde e per tutto il suo percorso a valle dell’abitato di Stia, nei tratti non interessati da altri provvedimenti di divieto. Per gli effetti dell’art. 77, 3° comma del T.U. Regolamenti Regionali approvati con D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011, gli appostamenti possono essere installati a metri 150 dalle sponde del suddetto fiume.</p> |
| <p>SENTIERO DELLA BONIFICA:</p> | <p>vista la classificazione, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Codice della Strada, della pista ciclabile “Sentiero della bonifica”, si informa che a tale pista ciclabile si applicano le disposizioni relative ai divieti speciali di caccia di cui all’art. 33, comma 1 della L.R. 3/94 e <u>cioè la distanza da strade e vie di comunicazione.</u></p> |

SCHEDA 10) CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2015

| <p>CACCIA NEL MESE DI GENNAIO 2015</p> | |
|---|--|
| <p>CACCIA VAGANTE</p> | |
| <p>La caccia vagante con l’uso del cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI)</p> | |
| <p>a) nel periodo dal 1 al 19 Gennaio 2015, è così regolamentata:</p> | <p>caccia in forma singola o con un massimo di due cacciatori ed alla sola beccaccia utilizzando non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute ENCI);</p> |

| | |
|---|--|
| | la caccia vagante, in tale periodo, è consentita esclusivamente alla beccaccia e nelle sole aree boscate (intendendo per bosco un'estensione superiore a 2000 mq., di larghezza maggiore a 20 metri, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari al 20% come indicato dall'art. 3 della L.R.T. n. 39/2000) e nei soli territori risultanti dall'apposita cartografia pubblicata nel sito internet della Provincia; |
| b) la caccia vagante è inoltre consentita, fino al 31 Gennaio 2015, con l'esclusione della specie beccaccia dopo il 19 gennaio 2015, sia senza cane sia con l'uso di non più di 1 cane da ferma o da cerca (di razze riconosciute Enci): | lungo i corsi d'acqua (non oltre i 50 metri "dal limite delle acque"), colmate e zone di pianura elencate nella Scheda 11). |
| CACCIA DA APPOSTAMENTO | |
| La caccia, nel periodo dal 1 Gennaio al 31 Gennaio 2015, è consentita unicamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico e in custodia o racchiuso in idoneo involucri o smontato. Negli appostamenti di caccia potrà essere utilizzato, sempre nel suddetto periodo, n. 1 cane da riporto di razze riconosciute Enci nel raggio di 50 metri dagli stessi esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti. | |

SCHEDA 11) ELENCO DEI CORSI D'ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E' CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L'USO DEL CANE NEL PERIODO 1 - 31 GENNAIO 2015

| ELENCO DEI CORSI D'ACQUA, COLMATE E ZONE DI PIANURA IN CUI E' CONSENTITA LA CACCIA VAGANTE E CON L'USO DEL CANE NEL PERIODO 1 - 31 GENNAIO 2015 (non oltre i 50 metri dal limite delle acque). | |
|---|--|
| | DESCRIZIONE |
| CANALE M. della CHIANA: | per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia ad eccezione dei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, ai sensi dell'art. 2 lett. F-bis del nuovo codice della strada (tutela dell'utenza debole della strada) devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T. n. 3/94; |
| FIUME TEVERE: | per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia; |
| FIUME MARECCHIA: | per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia; |
| FIUME CERFONE: | dal confine con l'Umbria al confine con l'A.T.C. AR 3; |
| FIUME SINGERNA: | dalla loc. Ponte Singerna al confine con l'Oasi di Protezione Montedoglio; |

| | |
|--|---|
| TORRENTE PRESALE: | dalla località Due Fiumi alla confluenza con il Marecchia; |
| TORRENTE SOVARA: | per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia; |
| FIUME FOGLIA: | per tutto il suo percorso nel territorio della Provincia; |
| TORRENTI ESSE e MUCCHIA di CORTONA: | a valle della strada regionale n.71; |
| TORRENTE NICCONE: | dall'intersezione del torrente Niccone con la strada provinciale nei pressi della località Capanacce, per tutto il suo percorso nella Provincia di Arezzo, fino al confine con l'Umbria; |
| TORRENTE ESSE: | nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Leprone, nei pressi dei ponti di Marciano, sulla strada provinciale per Lucignano, sino alla confluenza con il Canale M. della Chiana; |
| LAGO ARTIFICIALE di S. CIPRIANO | |
| Colmate: | lungo il corso del Canale M. della Chiana. Colmata degli Oppi a sud della Via del Filo. Colmatina di Brolio. Espropri della colmatina di Brolio. Prode della colmatina di Brolio, fino alla Via del Filo, tutte in Comune di Castiglion Fiorentino. Zona compresa fra la strada provinciale delle Chianacce fino alla Reglia dello Strozzo. Seguendo la Reglia dello Strozzo fino all'imbocco del torrente Esse. Da qui per l'argine destro fino alla strada di Cortona. Da qui l'argine destro del Canale M. della Chiana e proseguendo per quest'ultimo fino alle Cateratte. Da qui strada campestre che conduce all'ovile dei Pratoni. Da qui per la strada provinciale Siena-Perugia fino a ricongiungersi con la strada delle Chianacce. |
| Zone di pianura – Valtiberina: | dal confine umbro, strada statale E/45 fino al ponte del Tevere. Da qui fino al cimitero di Sansepolcro, Strada Provinciale per Pieve Santo Stefano fino alla Località S. Piero in Villa fino al confine con l'Oasi di Protezione di Montedoglio fino all'omonima centrale. Da qui lato destro del Tevere, fino all'imbocco della strada consortile per Albiano. Da qui strada Provinciale per Anghiari – Tavernelle torrente Sovara lato sinistro per tutto il suo percorso fino al confine umbro. Confine umbro fino alla statale E/45. |
| Zone di pianura – Valdichiana: | dal Ponte di Monsigliolo, sul torrente Mucchia, strada provinciale fino a Puntellino, 250 metri a monte di Pozzo S. Luberto. Quindi strada vicinale Catorcio-Casaccia-Fratticciola. Da qui strada comunale per Le Casine, Ronzano sino al Ponte le Guardie, nei pressi di Ronzano. Da qui torrente Mucchia fino al Ponte di Monsigliolo. |

SCHEDA 12) ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

Allenamento e Addestramento Cani

Periodo: dal 17 Agosto 2014 al 18 Settembre 2014*

*con eccezione delle ZPS

Periodo ZPS: dal 2 Settembre al 18 Settembre 2014*

| giorni | orari |
|--|---|
| Martedì | Dal sorgere del sole alle ore 11:00 e dalle 14:00 alle 19:00 (ora legale) |
| Giovedì | |
| Sabato | |
| Domenica | |
| L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). | |
| L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. | |
| L'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2014. | |

SCHEDA 13) PREAPERTURA

PREAPERTURA

Richiesta alla Giunta Regionale Toscana di autorizzare, ai sensi dell'art. 8, 1° comma, L.R. 20/2002, l'apertura anticipata della caccia secondo le seguenti modalità:

1 SETTEMBRE 2014

| Forma di prelievo | Specie cacciabili |
|---|--|
| La caccia esclusivamente da <u>appostamento</u> (fisso o temporaneo) alle seguenti specie | Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) |
| | Colombaccio |
| | Merlo |
| | Ghiandaia |
| | Cornacchia grigia |
| Carniere giornaliero | Restrizioni al prelievo valide solo per la preapertura |
| | Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>): 10 capi |
| Prelievo complessivo specie abbattibili da appostamento n. 20 capi giornalieri di cui: | Colombaccio: 5 capi |

| |
|--|
| Merlo (da appostamento temporaneo): 4 capi |
| Orario: dalle ore 6:30 alle ore 19:00 (ora legale) salvo diverso orario stabilito dalla Regione |
| Richiami normativi |
| La distanza minima da rispettare fra gli appostamenti temporanei è di <u>metri 80</u>; |
| la distanza minima da rispettare per l'installazione degli appostamenti temporanei dalle zone di divieto di caccia è di <u>metri 100</u> (art. 80, c. 3 – D.P.G.R. 33/R/2011); |
| dal Canale Maestro della Chiana nei tratti interessati dalla pista ciclabile nei quali, sia in preapertura della caccia che nel corso dell'intera stagione venatoria 2014/2015 – ai sensi dell'art. 2 lett. F/bis del Codice della Strada (tutela dell'utenza debole della strada), devono essere rispettate, durante l'esercizio della caccia, le distanze stabilite dall'art. 33 della L.R.T. n. 3/1994; |
| gli <u>Appostamenti Temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia</u> (art. 3, comma 4° della Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002); |
| è vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente; |
| ai sensi dell'art. 10, 5° comma del D.P.G.R. n. 33/R/2011, <u>nel giorno 1 Settembre 2014 la caccia anticipata alla selvaggina migratoria è consentita solo nell'A.T.C. di Residenza Venatoria del cacciatore</u>; |
| tale attività venatoria nel giorno 1 Settembre 2014, verrà effettuata su tutto il territorio a gestione programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie, con l'esclusione delle aree boscate (intendendo per bosco quanto previsto dall'art. 3 della Legge Forestale L.R. n. 39/2000 - un'estensione superiore a 2000 mq., di larghezza maggiore a 20 metri, coperte da vegetazione arborea con una copertura del suolo determinata dalla proiezione della chioma pari al 20%). In tali aree boscate, l'attività venatoria potrà essere effettuata solo da appostamento fisso; |
| la caccia nel giorno di preapertura (1 Settembre 2014) è vietata in tutte le Z.P.S. (zone di protezione speciale) indicate nel calendario venatorio 2014/2015 della Provincia di Arezzo, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 454/2008; |
| i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lett. B), dell'art. 28 della L.R. n. 3/94 possono, ai sensi del comma 3/ter del medesimo art. 28, svolgere anche la caccia anticipata (nel giorno 1 Settembre 2014) alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo nel solo A.T.C. di residenza venatoria; |
| i cacciatori che hanno scelto la forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lett. D), dell'art. 28 della L.R. n. 3/94 (agli ungulati) non possono esercitare la caccia nel giorno di preapertura del 1 Settembre 2014; |
| nel giorno 1 Settembre 2014 è vietato portare nell'appostamento qualsiasi tipo di cane per il recupero dei capi abbattuti; |
| l'allenamento e l'addestramento dei cani sono vietati nel giorno 1 Settembre 2014. |

SCHEDA 14) ESTRATTO DI NORME REGIONALI (CALENDARIO VENATORIO REGIONALE)

NORME REGIONALI (CALENDARIO VENATORIO REGIONALE)

Legge Regionale n. 20 del 10.06.2002 concernente il Calendario Venatorio Regionale e successive modifiche alla L.R. 12.01.1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11/02/1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Richiami normativi

Stagione venatoria e giornate di caccia

(ART.1)

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Giornata venatoria

(Art. 02)

L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);**
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);**
- c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);**
- d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;**
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;**
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;**
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;**
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;**
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;**
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.**

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;**
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.**

Modalità e forme di caccia

(Art. 03)

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio, l'uso del cane da seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

Carniere giornaliero

(Art. 04) Carniere stagionale

Delibera della Giunta Regionale n. 559 del 07.07.2014

Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

| SPECIE | Carniere massimo giornaliero | Carniere stagionale massimo |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| <i>Lepre (Lepus europaeus)</i> | 1 | |
| <i>Allodola (Alauda arvensis)</i> | 20 | 100 capi per cacciatore |
| <i>Quaglia (Coturnix coturnix)</i> | 20 | 25 capi per cacciatore |
| <i>Tortora (Streptopelia turtur)</i> | 10 | 25 capi per cacciatore |
| <i>Beccaccia</i> | 3 | 20 capi per cacciatore |
| <i>Pernice rossa</i> | 2 | 10 capi per cacciatore |
| <i>Starna</i> | 2 | 5 capi per cacciatore |
| <i>Palmipedi, trampolieri e rallidi con i seguenti limiti per specie</i> | 8 | |
| <i>Codone (Anas acuta)</i> | | 25 capi per cacciatore |
| <i>Pavoncella</i> | | 25 capi per cacciatore |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| <i>Moretta</i> | | <i>20 capi per cacciatore</i> |
| <i>Combattente</i> | | <i>10 capi per cacciatore</i> |
| <p>3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.</p> | | |
| <p>4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.</p> | | |
| <p>Sicurezza nell'esercizio venatorio</p> <p>(Art. 04 bis)</p> | | |
| <p>1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.</p> | | |
| <p>Tesserino venatorio</p> <p>(Art. 06)</p> | | |
| <p>1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.</p> | | |
| <p>2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre – 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1, o in altre regioni, sono cumulabili.</p> | | |
| <p>3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (') che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.</p> | | |
| <p>4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.</p> | | |

Allegato 1

A) ELENCO DELLE ZONE RISERVATE ALLA GESTIONE VENATORIA PRIVATA AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

AFV CASA D'AGNA - ubicata nel Comune di Loro Ciuffenna;
AFV CASAMORA - ubicata nel Comune di Castelfranco Pian di Scò;
AFV CASTELNUOVO COLLACCHIONI - ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
AFV FABBRICHE - ubicata nel Comune di Lucignano;
AFV FRESCIANO - ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
AFV GARGONZA - ubicata nel Comune di Monte S.Savino;
AFV IMPIANO - ubicata nei Comuni di Laterina e Civitella in Val di Chiana;
AFV LA BARBOLANA - ubicata nel Comune di Anghiari;
AFV MONTEGIOVI - ubicata nei Comuni di Subbiano e Arezzo;
AFV MONTELUCCI - ubicata nei Comuni di Pergine V.no e Civitella in Val di Chiana;
AFV MONTELUNGO COLOMBAIO - ubicata nei Comuni di Terranuova B.ni e Loro Ciuffenna;
AFV MONTOZZI - ubicata nei Comuni di Bucine e Pergine V.no;
AFV PIEVE A PRESCIANO - ubicata nel Comune di Pergine V.no;
AFV POGGITAZZI - ubicata nel Comune di Terranuova B.ni;
AFV POLVANO - ubicata nei Comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino;
AFV RENACCI - ubicata nei Comuni di S.Giovanni V.no e Castelfranco Pian di Scò;
AFV SETTEPONTI - ubicata nei Comuni di Castiglion Fibocchi, Arezzo, Laterina, Loro Ciuffenna, Terranuova B.ni;
AFV SINTIGLIANO - ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
AFV LA BIGATTIERA - ubicata nel Comune di Bucine.

B) AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

AAV BACIANO - ubicata nel Comune di Capolona;
AAV BADICROCE - ubicata nei Comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino;
AAV CAMPRIANO - ubicata nel Comune di Arezzo;
AAV DUDDOVA - ubicata nel Comune di Bucine;
AAV LA CONCA - ubicata nel Comune di Sansepolcro;
AAV MODENA - ubicata nel Comune di Cortona;
AAV PALAZZUOLO - ubicata nei Comuni di Monte S.Savino e Bucine;
AAV PICCHIO VERDE - ubicata nel Comune di Sestino;
AAV SANT'ERCOLANO CELERE - ubicata nei Comuni di Bucine, Civitella in Val di Chiana e Monte S.Savino;
AAV SETONA - ubicata nel Comune di Bucine;
AAV TRAMOGGIANO - ubicata nei Comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena.

C)

| NOME ISTITUTO | ATC | SIGLA | TIPOLOGI A | SUPERFICIE in ettari (al 11.7.2014) |
|--------------------------|------------|--------------|-----------------------|--|
| Castelnuovo-Collacchioni | 2 | AFV | Art. 20 | 1562 |
| Fresciano | 2 | AFV | Art. 20 | 568 |
| La Barbolana | 2 | AFV | Art. 20 | 1778 |
| Sintigliano | 2 | AFV | Art. 20 | 418 |
| Casa D'Agna | 3 | AFV | Art. 20 | 400 |
| Casamora | 3 | AFV | Art. 20 | 421 |
| Fabbriche | 3 | AFV | Art. 20 | 850 |
| Gargonza | 3 | AFV | Art. 20 | 467 |
| Impiano | 3 | AFV | Art. 20 | 380 |
| La Bigattiera | 3 | AFV | Art. 20 | 465 |
| Montegiovi | 3 | AFV | Art. 20 | 520 |
| Montelucci | 3 | AFV | Art. 20 | 433 |
| Montelungo Colombaio | 3 | AFV | Art. 20 | 700 |
| Montozzi | 3 | AFV | Art. 20 | 1960 |
| Pieve a Presciano | 3 | AFV | Art. 20 | 400 |
| Poggitazzi | 3 | AFV | Art. 20 | 442 |
| Polvano | 3 | AFV | Art. 20 | 456 |
| Renacci | 3 | AFV | Art. 20 | 662 |
| Setteponti | 3 | AFV | Art. 20 | 1902 |
| Tramoggiano | 1 | ATV | Art. 21 | 269 |
| La Conca | 2 | ATV | Art. 21 | 257 |
| Picchio Verde | 2 | ATV | Art. 21 | 298 |
| Baciano | 3 | ATV | Art. 21 | 306 |
| Badicroce | 3 | ATV | Art. 21 | 835 |
| Campriano | 3 | ATV | Art. 21 | 498 |
| Duddova | 3 | ATV | Art. 21 | 255 |
| Modena | 3 | ATV | Art. 21 | 380 |
| Palazzuolo | 3 | ATV | Art. 21 | 443 |
| Sant'Ercolano Celere | 3 | ATV | Art. 21 | 303 |
| Setona | 3 | ATV | Art. 21 | 202 |
| TOTALE AFV ATV | | | | 18830 |

Allegato 2

ELENCO DELLE ZONE DOVE ESISTE DIVIETO PERMANENTE DI CACCIA:

- a) Z.R.C.;
- b) **PARCHI E RISERVE NATURALI;**
- c) **OASI DI PROTEZIONE;**
- d) **ZONE DI PROTEZIONE URBANA;**
- e) **ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE;**
- f) **ZONE DI RISPETTO VENATORIO;**
- g) **DIVIETI DI CACCIA (art. 25 L.R. 3/94);**
- h) **DIVIETI SPECIALI DI CACCIA (art. 33 L.R. 3/94);**
- i) **DIVIETI SPECIALI DI CACCIA (ai sensi della L. n. 353/2000 e della L.R.T. n. 39/2000).**

a) Z.R.C.

- **ZRC BROLIO** – ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **ZRC CIVITELLA** – ubicata nei Comuni di Civitella in Val di Chiana e Monte S.Savino;
- **ZRC CHIANACCE** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **ZRC ESSE** – ubicata nei Comuni di Foiano della Chiana e Marciano della Chiana;
- **ZRC LA CROCE** – ubicata nel Comune di Lucignano;
- **ZRC MONTEVARCHI** – ubicata nei Comuni di Montevarchi e Bucine;
- **ZRC PIETRAIA** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **ZRC S.LUCIA** – ubicata nel Comune di S.Giovanni V.no;
- **ZRC ANGHIARI** – ubicata nel Comune di Anghiari;
- **ZRC MONTERCHI** – ubicata nel Comune di Monterchi;
- **ZRC CRETI** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **ZRC CASENTINO** – ubicata nel Comune di Poppi;
- **ZRC FONTE FARNETA** – ubicata nei Comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna.

b) PARCHI E RISERVE NATURALI

- **PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA** – ubicato nei Comuni di Pratovecchio Stia, Poppi, Bibbiena, Chiusi della Verna;
- **RISERVA NATURALE PONTE BURIANO LA PENNA** – ubicata nei Comuni di Arezzo, Laterina e Civitella in Val di Chiana;
- **RISERVA NATURALE VALLE DELL'INFERNO E BANDELLA** – ubicata nei Comuni di Laterina, Pergine V.no, Terranuova B.ni e Montevarchi;
- **RISERVA NATURALE DI SASSO SIMONE** – ubicata nel Comune di Sestino;
- **RISERVA NATURALE ALTA VALLE DEL TEVERE (Monte Nero)** – ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
- **RISERVA NATURALE MONTI ROGNOSI** – ubicata nel Comune di Anghiari;
- **RISERVA NATURALE ALPE DELLA LUNA** – ubicata nei Comuni di Badia Tedalda, Pieve S.Stefano e Sansepolcro;
- **RISERVA NATURALE BOSCO DI MONTALTO** – ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano.

RISERVE NATURALI STATALI di: - **Poggio Rosso** ubicata nel Comune di Caprese M.lo
- **Fungaia** ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano - **Zuccaia** ubicata nei Comuni di Chitignano e Chiusi della Verna – **Formole** ubicata nei Comuni di Pieve S.Stefano e Caprese M.lo – **Formole Armena** ubicata nei Comuni di Pieve S.Stefano e Caprese M.lo.

c) **OASI DI PROTEZIONE**

- **PRATOMAGNO** – ubicata nei Comuni di Loro Ciuffenna, Talla, Castel Focognano, Castelfranco Pian di Scò, Castiglion Fibocchi;
- **ALPE DI CATENAIA** – ubicata nei Comuni di Subbiano, Anghiari, Caprese M.lo, Chiusi della Verna, Chitignano;
- **MONTE MODINA** – ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
- **ALTO TEVERE** – ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
- **ALPE DELLA LUNA** – ubicata nei Comuni di Pieve S.Stefano, Badia Tedalda e Sansepolcro.

e) **ZONE DI PROTEZIONE LUNGO LE ROTTE DI MIGRAZIONE**

- **LIGNANO** – ubicata nel Comune di Arezzo;
- **SANT'EGIDIO** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **RANCHETTO** – ubicata nei Comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino;
- **VASCHE ZUCCHERIFICIO** – ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **FIUME ARNO** – ubicata nei Comuni di Pergine V.no, Bucine, Montevarchi, S.Giovanni V.no, Terranuova B.ni;
- **SAN MICHELE** – ubicata nel Comune di Castelfranco Pian di Scò;
- **POGGIO ROSSO** – ubicata nei Comuni di Caprese M.lo e Pieve S.Stefano;
- **RANCO SPINOSO** – ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino;
- **SCOPETONE** – ubicata nel Comune di Arezzo;
- **MONTE DOGANA** – ubicata nel Comune di Arezzo;
- **MONTI ROGNOSI** – ubicata nel Comune di Anghiari;
- **LA MACCHIA** – ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
- **LA VIALLA** – ubicata nei Comuni di Castiglion Fibocchi, Capolona e Arezzo;
- **MONTEDOGLIO** – ubicata nei Comuni di Sansepolcro, Anghiari, e Pieve S.Stefano;
- **GIRIFALCO** – ubicata nel Comune di Cortona.

f) **ZONE DI RISPETTO VENATORIO**

- **TRAMARECCHIA (atc. 2)** ubicata nel Comune di Badia Tedalda;
- **SESTINO (atc. 2)** ubicata nel Comune di Sestino;
- **STIAVOLA (atc. 2)** ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino;
- **CALCINAIA (atc. 2)** ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- **PERGINE VALDARNO (atc. 3)** ubicata nel Comune di Pergine V.no;
- **SCURAGNOLO (atc. 3)** ubicata nel Comune di Terranuova B.ni;
- **BOCCAGNANUZZO (atc. 3)** ubicata nei Comuni di Montevarchi, Cavriglia e S.Giovanni V.no;
- **I POGGI (atc. 2)** ubicata nei Comuni di Pieve S.Stefano e Sansepolcro;
- **SASSINO (atc. 3)** ubicata nel Comune di Arezzo;

- **LE TERRACCIE (atc. 3)** ubicata nel Comune di Bucine;
- **MOTOLANO (atc. 2)** ubicata nel Comune di Sestino;
- **OLIVETO (atc. 3)** ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- **PIEVE AL TOPPO (atc. 3)** ubicata nei Comuni di Civitella in Val di Chiana e Monte S.Savino;
- **RISTRADELLA (atc. 3)** ubicata nel Comune di Arezzo;
- **LA FRATTA (atc. 3)** ubicata nel Comune di Cortona;
- **CAVIANO (atc. 2)** ubicata nei Comuni di Badia Tedalda e Sestino;
- **MONTANINA (atc.1-atc.3)** ubicata nei Comuni di Subbiano e Castel Focognano;
- **S. BARBARA (atc. 3)** ubicata nel Comune di Cavriglia;
- **LA CHIASSA (atc. 3)** ubicata nel Comune di Arezzo;
- **AREZZO (atc.3)** ubicata nel Comune di Arezzo;
- **CORTONA (atc.3)** ubicata nel Comune di Cortona;
- **SANSEPOLCRO (atc. 2)** ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- **TERRANUOVA B.ni (atc.3)** ubicata nel Comune di Terranuova B.ni;
- **MONTE SAN SAVINO (atc.3)** ubicata nel Comune di Monte S.Savino;
- **CAPRESE MICHELANGELO I (atc. 2)** ubicata nel Comune di Caprese M.lo;
- **FOIANO (atc.3)** ubicata nel Comune di Foiano della Chiana;
- **CASTIGLION FIORENTINO (atc.3)** ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **PIEVE SANTO STEFANO (atc.2)** ubicata nel Comune di Pieve S.Stefano;
- **CASTELDERNIA (atc.3)** ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **I MANZI (atc. 2)** ubicata nel Comune di Caprese M.lo;
- **SAN CASCIANO (atc. 2)** ubicata nel Comune di Caprese M.lo

g) DIVIETO DI CACCIA (art. 25 L.R. n. 3/94)

- **PODERE POMAIO** – ubicato nel Comune di Arezzo;
- **CINCELLI** – ubicato nel Comune di Arezzo;
- **ABOCA** – ubicato nel Comune di Sansepolcro;
- **TREGOGNANO** – ubicata nel Comune di Subbiano;
- **AZIENDA SABATINI** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **LE MACCHIE** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **PARCO DI CAVRIGLIA** – ubicata nel Comune di Cavriglia;
- **AZ. AGR. CUGLIANO** – ubicata nel Comune di Pergine V.no;
- **ASS.NE ARMOZEIN** – ubicata nel Comune di Sansepolcro;
- **CASA VACANZE GIRASOLI** – ubicata nel Comune di Lucignano;
- **CASE S.ANNA** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **AZ. AGR. LA QUERCIA** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **LE FRATTE** – ubicata nel Comune di Terranuova B.ni;
- **SARGIANO** – ubicata nel Comune di Arezzo;
- **PODERE ALBIANO** – ubicata nel Comune di Arezzo;
- **PODERE MAGLIOLI** – ubicata nel Comune di Cavriglia;
- **AZ. AGR. CAMPI VERDI** – ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **AZ. AGR. SANT'ANTONIO** – ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino;
- **VILLA NERI SERNERI** – ubicata nel Comune di Foiano della Chiana;
- **AZ. AGRITURISTICA PODERE LUISA** – ubicata nel Comune di Montevarchi;
- **AZ. AGRITURISTICA LA MORINA** – ubicata nel Comune di Cortona;
- **PONTE BURIANO** – ubicata nel Comune di Arezzo;
- **TORRE** – ubicata nel Comune di Arezzo;
- **LE VERTIGHE** – ubicata nel comune di Monte S.Savino;
- **BELVEDERE** – ubicata nel Comune di Cortona;

- **DORNAROTTA** – ubicata nel Comune di Civitella in Val di Chiana;
- **MANCIANO** – ubicata nel Comune di Castiglion Fiorentino.

h) DIVIETO SPECIALE DI CACCIA (art. 33 L.R. n. 3/94)

- VINCESIMO MORBUIO – ubicato nel Comune di Cavriglia;
- GIULIARINI FABRIZIA – ubicato nel Comune di Cortona;
- WEBB ANNE MARIE – ubicato nel Comune di Cortona.

i) DIVIETI SPECIALI DI CACCIA (ai sensi della L. n. 353/2000 e della L.R.T. n. 39/2000)

Si ricorda che nei territori che sono stati percorsi da incendi è in vigore il divieto di caccia per 5 anni qualora la superficie bruciata sia superiore a ettari 1 (uno).
Pur essendo in corso la tabellazione di tali zone, il censimento, il catasto aggiornato delle aree e gli elenchi e relative perimetrazioni, con aggiornamento all'Agosto 2014, saranno pubblicati sul sito internet della Provincia di Arezzo non appena forniti dagli organi competenti.